

5. Per le rotte ammissibili che in uno specifico mese sono interessate solo temporaneamente da almeno una delle restrizioni ammissibili, nel calcolo dei parametri che consentono la determinazione del danno per quel mese si utilizzano i valori di ricavi operativi e numero di passeggeri relativi all'arco temporale interessato dalle restrizioni, registrati su base giornaliera o, se non disponibili, calcolati proporzionalmente ai rispettivi dati mensili.

6. Nel caso in cui il danno ammissibile di uno o più beneficiari, calcolato come indicato al comma 2, superi l'indennizzo massimo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, la misura per il ristoro dell'eccedenza è notificata alla Commissione europea come aiuto individuale e riconosciuta a seguito della positiva autorizzazione.

7. Sono altresì oggetto di distinte notifiche alla Commissione europea ulteriori misure relative a danni non inclusi nel perimetro di ammissibilità della decisione della Commissione stessa, la cui connessione diretta con l'epidemia da COVID-19 è valutata come possibile.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Roma, 7 dicembre 2021

*Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*
GIOVANNINI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3168

AVVERTENZA:

Per la consultazione degli allegati al suindicato decreto è possibile accedere al sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella sezione «Amministrazione trasparente - Riferimenti normativi su organizzazione e attività».

21A07767

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 dicembre 2021.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° gennaio 2022, nella misura pari a - 0,49 %;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,51 %.

Roma, 27 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07738

